



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 84 del 29/12/2022

OGGETTO: *“Revoca, ai sensi dell’art. 21 – quinquies della Legge n. 241/1990, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 15.12.2022. Riproposizione dell’approvazione del bilancio consolidato 2021”.*

L'anno **duemilaventidue (2022)** il giorno **ventinove (29)** del mese **dicembre** dalle ore 09:30 e ss., in Castelvetrano nella **Sala delle adunanze consiliari di Palazzo Pignatelli**, si è riunito, su invito aggiuntivo urgente del Presidente del Consiglio Comunale del 27/12/2022 n. 53041, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All’inizio della seduta, risultano presenti/assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n.	CONSIGLIERI	Pres	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	MARTIRE Calogero	X		13	ABRIGNANI Angelina	X	
2	VIOLA Vincenza	X		14	CRAPAROTTA Marcello	X	
3	STUPPIA Salvatore	X		15	DITTA Rossana	X	
4	CURIALE Giuseppe	X		16	MANUZZA Antonino	X	
5	MANDINA Angela	X		17	VIRZI' Biagio	X	
6	CIRRINCIONE Patrick	X		18	GIANCANA Antonio	X	
7	FOSCARI Filippo	X		19	CALDARERA Gaetano	X	
8	DI BELLA Monica		X	20	COPPOLA Giuseppa		X
9	MALTESE Ignazio	X		21	LIVRERI Anna Maria	X	
10	CAMPAGNA Marco	X		22	CORLETO Anna	X	
11	MILAZZO Rosalia		X	23	VENTO Francesco	X	
12	CASABLANCA Francesco	X		24	TRIPOLI Aldo Francesco	X	

Presiede l'adunanza il Presidente, Avv. Patrick Cirrincione.

Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. Giuseppe Palmeri, giusta delega del Segretario Generale prot. gen. 52853 del 23.12.2022.

Consiglieri assegnati n.24 - in carica n.24- Presenti n. 21, Assenti n.3 (Di Bella, Coppola e Milazzo).

E' presente per l'Amministrazione il Sindaco, Dott. Enzo Alfano.

II PRESIDENTE

Il Presidente introduce il 4° punto posto all'O.d.G. *“Revoca, ai sensi dell’art. 21 – quinquies della Legge n. 241/1990, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 15.12.2022. Riproposizione dell’approvazione del bilancio consolidato 2021”* e procede con la lettura della proposta di deliberazione, dando atto che la stessa è munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, oltre a quello contabile.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono nell’ordine:

Il Sindaco precisa che il Bilancio Consolidato viene riproposto al Consiglio Comunale dopo che lo stesso è stato rigettato nella seduta del 15.12.2022. Sottolinea che si tratta di un atto indispensabile per la stabilizzazione dei precari e per i trasferimenti finanziari che permetterebbe al Comune di Castelvetro di avere liquidità. Precisa che non ha mai pagato in ritardo gli stipendi al personale, sia di ruolo che a tempo determinato. Fa un appello a tutto il Consiglio Comunale, per l’approvazione di un documento così importante per la città.

Il Cons. Curiale ringrazia il Sindaco per l’invito all’approvazione dell’atto rivolto a tutto il Consiglio Comunale, ma ritiene doveroso fare alcune precisazioni spiegando il perché nella seduta del 15.12.2022 ha ritenuto di non approvarlo. Uno dei motivi è stato l’atteggiamento del Sindaco, il quale ha precisato soltanto che è un atto che deve essere approvato per legge, senza spiegare le conseguenze, e l’atteggiamento dell’Ass. Calamia. Solo il Dott. Di Como ha sottolineato che la mancata approvazione dell’atto non consentirebbe la stabilizzazione dei precari e neanche i trasferimenti finanziari. Inoltre ha fatto degli approfondimenti e si è reso conto che la mancata approvazione dell’atto comporterebbe delle sanzioni anche in capo alla città. Inoltre precisa che l’ufficio ha predisposto la revoca, ai sensi dell’art. 21 – quinquies della Legge n. 241/1990, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 15.12.2022 e la riproposizione dell’approvazione del bilancio consolidato 2021 con a supporto una relazione, spiegando gli effetti della mancata approvazione, cioè che il Comune avrebbe problemi di liquidità e ciò porterebbe ad una anticipazione di tesoreria. Quindi ritiene che l’atto debba essere votato favorevolmente, ma vuole sottolineare che la maggioranza non ha i numeri per approvare l’atto e che sarà grazie all’opposizione se ciò sarà possibile. Anticipa che, visto l’interesse pubblico e letta la relazione del Dott. Di Como, voterà favorevolmente l’atto. Invita l’ufficio Ragioneria affinché gli atti economici finanziari non arrivino stringati in quanto le specifiche sono di supporto ai lavori del Consiglio.

Il Cons. Manuzza comunica che il Movimento “Cinque Stelle” voterà favorevolmente l’atto, come già avvenuto nella seduta del 15 dicembre, proprio perché a conoscenza delle conseguenze della mancata approvazione.

Il Cons. Martire apprezza quando il Sindaco chiede a tutto il Consiglio di approvare l’atto, consapevole che la maggioranza non ha i numeri e ritiene che sia fortunato perché all’opposizione ci sono persone responsabili. Sottolinea che l’opposizione non sostiene questa Amministrazione, ma condivide solo in parte. Il Cons. Manuzza avrebbe dovuto fare un intervento in appoggio al Sindaco invece di fare un intervento autoreferenziale. Nella seduta del 15 dicembre avevano chiesto al Sindaco la sottoscrizione di un documento in cui si impegnava a fare la stabilizzazione dei precari. L’atto di oggi chiarisce le conseguenze della mancata approvazione dell’atto ma nota che manca l’approvazione da parte della Giunta, il parere del Collegio dei Revisori e avrebbe voluto che ci fosse stato il Segretario Generale, a garanzia della legittimità dell’atto. Il Sindaco ha chiesto con umiltà che l’atto venisse approvato da tutto il Consiglio, spiegando che altrimenti non ci sarebbe la stabilizzazione dei precari e l’opposizione non vuole certo questo, ma chiede che il percorso sia chiaro e trasparente. Considerato che la stabilizzazione dipende dall’approvazione dell’atto chiede al Sindaco di firmare un documento, redatto in Conferenza dei Capigruppo, in cui si impegna a fare la stabilizzazione dei precari entro il 31 marzo 2023. A questo punto chiede una sospensione della seduta per fare una riunione con i colleghi capigruppo e chiede la partecipazione del Sindaco.

Il Presidente, a seguito delle osservazioni fatte dal Cons. Martire, precisa di non avere nessuna perplessità in merito alla legittimità dell’atto; di aver parlato con il Dott. Di Como, il quale precisa che l’atto è stato già sottoposto all’approvazione della Giunta e che il Collegio dei Revisori ha già espresso parere favorevole. Inoltre se ne assume la responsabilità.

Alle ore 13.10 il Presidente sospende il Consiglio, su richiesta dell’opposizione.

Alla ripresa, alle ore 13:55, il Presidente constata, all’esito dell’appello nominale effettuato dal Vice Segretario, che il numero dei presenti è tale da determinare la validità della seduta:

- Consiglieri presenti n. 21;
- Consiglieri assenti n. 3 (Di Bella, Milazzo, Coppola).

Terminata la discussione, si passa alle dichiarazioni di voto

Intervengono nell'ordine:

Il Cons. Curiale, per dichiarazione di voto, dà lettura del documento stilato e firmato dai Consiglieri Casablanca, Campagna, Abrignani, Maltese e Curiale, dichiarando di votare favorevolmente la proposta di deliberazione. Inoltre consegna il documento affinché si allegi all'atto.

Il Cons. Martire, per dichiarazione di voto, dà lettura di un documento redatto e firmato dai Consiglieri Martire, Viola, Giancana, Ditta, Stuppia e Craparotta, dichiarando di votare favorevolmente la proposta di deliberazione e chiede che venga allegato all'atto.

Il Cons. Manuzza, per dichiarazione di voto, consapevole delle sanzioni, ribadisce il voto favorevole della proposta di deliberazione del Movimento "Cinque Stelle".

A questo punto il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, comunica che si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione per alzata e seduta, pertanto invita a restare seduti se favorevoli ed ad alzarsi se contrari.

All'esito risultano:

Consiglieri presenti n. 21 –

Consiglieri assenti n. 3 (Di Bella, Milazzo, Coppola)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 21 voti favorevoli su 21 Consiglieri presenti e votanti, accertati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta "*Revoca, ai sensi dell'art. 21 – quinquies della Legge n. 241/1990, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 15.12.2022. Riproposizione dell'approvazione del bilancio consolidato 2021*".

Al termine, considerata l'urgenza di provvedere, il Presidente, su richiesta del Cons. Mandina, invita il Consiglio a votare, per alzata e seduta, al fine di dichiarare immediatamente esecutiva l'adottata deliberazione e pertanto invita a restare seduti se favorevoli ed ad alzarsi se contrari.

All'esito risultano:

Consiglieri presenti n. 21

Consiglieri assenti n. 3 (Di Bella, Milazzo, Coppola)

IL CONSIGLIO COMUNALE

all'unanimità dei presenti dichiara l'adottata deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Sindaco ringrazia tutto il Consiglio Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione inerente il Bilancio Consolidato 2021, ma soprattutto l'opposizione; ringrazia il Cons. Curiale per la disamina dell'atto e dei conseguenti chiarimenti in merito alla legittimità. Ribadisce che spera entro il 10 gennaio 2023 che la G.M. possa approvare il regolamento per la stabilizzazione dei precari.

Il Presidente, quindi, dichiara chiusa la seduta alle ore 14:05.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Presidente

Avv. Patrick CIRRINCIONE

F.to Patrick Cirrincione

Il Consigliere Anziano

Vincenza Viola

F.to Vincenza Viola

Il Vice Segretario Generale

Dott. Giuseppe Palmeri

F.to Giuseppe Palmeri

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li 29/12/2022</p> <p>Il Vice Segretario Generale F.to Giuseppe Palmeri</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p> <p>_____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	--

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IX

Programmazione Finanziaria, Risorse Umane,
Gestione delle Risorse e Patrimonio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revoca, ai sensi dell'art. 21-quinques della Legge n. 241/1990, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 15.12.2022. Riproposizione dell'approvazione del bilancio consolidato 2021.

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con deliberazione n. _____ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co.1° della L.R. 44/91:

- NO
- SI

li _____

L'ASSESSORE RELATORE



L'UFFICIO PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: Favorevole

Data 23.12.2022

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 23.12.2022

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA:

€ _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA IX

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetro, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;



- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non

sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2021, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

PRESO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

PRESO ATTO che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di:

Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capo-gruppo:

Totale dell'attivo,
Patrimonio netto,
totale dei ricavi caratteristici.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1 % del capitale della società partecipata;

Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria;

PRESO ATTO che nell'ambito del G.A.P. concorrono a formare il "perimetro di consolidamento" i soggetti economici che non sono in stato di fallimento poiché non garanti di una gestione dell'attività ad essi assegnata tramite contratto di servizio o convenzione o che non risultino per natura irrilevanti;

PRESO ATTO

che la proposta di approvazione del bilancio consolidato 2021 è stata respinta dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 78 del 15.12.2022;

che l'approvazione del bilancio consolidato di un ente locale rappresenta un obbligo di legge e costituisce un elemento necessario ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo Ente Locale, aspetti questi sui quali vige la competenza della Corte dei Conti – Sezione Controllo nell'ambito delle verifiche eseguite sui documenti finanziari di rendiconto;

che l'atto risulta non approvato nonostante lo stesso fosse corredato dei pareri tecnico-contabili favorevoli degli Uffici e del Collegio dei Revisori e senza la proposizione di eventuali segnalazioni, nel corso dell'esame d'aula, di profili di irregolarità o antigiuridicità della proposta;

che alla luce di quanto sopra evidenziato si rappresenta la sussistenza dei presupposti di interesse pubblico affinché l'ente integri la completezza ed appropriatezza della rappresentazione degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali del gruppo ente locale attraverso l'approvazione del bilancio consolidato relativo all'anno 2021, obiettivo che per essere conseguito, occorre necessariamente procedere all'urgente riproposizione della proposta di cui all'oggetto, anche nella considerazione che il bilancio consolidato rappresenta lo "scenario" di documenti finanziari già approvati quali il rendiconto di gestione 2021 ed i bilanci delle partecipate;

che sussiste, per quanto sopraesposto, in capo agli enti locali l'obbligo di redigere il bilancio consolidato in applicazione del dispositivo dell'art all'art. 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11-quinquies del d. Lgs 118/2011 sopra richiamato, in modo da rappresentare la situazione contabile di tutti gli organi controllati;

VISTA la deliberazione n. 63 del 3.10.2022 con la quale il Commissario ad acta, con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato il Rendiconto della Gestione 2021;

VISTA la deliberazione n. 221 del 17.11.2022 con la quale la Giunta Comunale individua il "Gruppo Amministrazione Pubblica" G.A.P., determina il perimetro di consolidamento e propone al Consiglio Comunale l'approvazione del bilancio consolidato 2021;

VISTA l'allegata relazione del Collegio dei Revisori dei Conti nella quale è stato espresso giudizio positivo all'approvazione del bilancio consolidato 2021;

VISTA la nota della Ragioneria Comunale prot. n. 44/Rag del 22.12.2022;

VISTE le leggi vigenti in materia, ed in particolare:
gli artt. 117 e 119 della Costituzione della Repubblica Italiana;
la L. 142/90, così come recepita in Sicilia con la L.R. n. 48/91;
la Legge n. 241/1990
il D.lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale e il Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

al Consiglio Comunale

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, nonché per la preminente ragione secondo la quale sussiste in capo agli enti locali l'obbligo di approvare il bilancio consolidato in applicazione del dispositivo degli artt. 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del D. lgs 118/2011 in modo da rappresentare la situazione contabile di tutti gli organi controllati;

1. revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, recepita, da ultimo, nell'Ordinamento della Regione Siciliana con l'art. 20 della L.R. n. 7/2019, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 15.12.2022, al fine di procedere in ragione dei preminenti motivi di interesse pubblico illustrati dalla Ragioneria Comunale con la nota prot. n. 44/Rag del 22.12.2022;
2. di prendere atto che il Collegio dei Revisori, con verbale n. 14 del 18.11.2022 assunto al protocollo generale del Comune di Castelvetro al n. 46353 del 18.11.2022, rimesso a corredo della presente per farne parte integrante e sostanziale ha espresso parere favorevole al bilancio consolidato 2021 del Comune di Castelvetro ed alle modalità di definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e del perimetro di consolidamento;
3. di prendere atto che l'approvazione del bilancio consolidato di un ente locale rappresenta un obbligo di legge e costituisce un elemento necessario ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo Ente Locale, aspetti questi sui quali vige la competenza della Corte dei Conti-Sezione Controllo nell'ambito delle verifiche eseguite sui documenti finanziari di rendiconto, oltre alla circostanza che l'atto non è stato approvato nonostante lo stesso fosse corredato dei pareri tecnico-contabili favorevoli degli Uffici e del Collegio dei Revisori e senza la proposizione di eventuali segnalazioni, nel corso dell'esame d'aula, di profili di irregolarità o anti giuridicità della proposta.
4. di prendere atto della sussistenza dei presupposti di interesse pubblico affinché l'ente integri la completezza ed appropriatezza della rappresentazione degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali del gruppo ente locale attraverso l'approvazione del bilancio consolidato relativo

all'anno 2021 nella consapevolezza che il bilancio consolidato rappresenta lo "scenario" di documenti finanziari già approvati quali il rendiconto di gestione 2021 ed i bilanci delle partecipate;

5. di dare atto che per raggiungere le finalità che si intendono perseguire con la presente deliberazione occorre, necessariamente, procedere alla riproposizione dell'approvazione del bilancio consolidato 2021;

6. di approvare, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2021 del Comune di Castelvetro che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.





IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE IX
(Dott. Andrea Antonino Di Como)



Città di Castelvetro

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE IX - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, RISORSE UMANE,
GESTIONE DELLE RISORSE E PATRIMONIO

OGGETTO: effetti della mancata approvazione del bilancio consolidato 2021.

Prot. n. 44/Rag del 22.12.2022

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
All'Assessore alle Finanze
Al Segretario Generale

LORO SEDI

In riferimento all'argomento in oggetto si evidenziano gli effetti della mancata approvazione del bilancio consolidato negli enti locali e l'applicazione delle sanzioni che di seguito si elencano:

- sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. **Art. 161 del TUEL;**
- divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. **Comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. 113/2016.**

Dalla disamina delle sanzioni sopra evidenziate risultano chiare ed evidenti le refluenze negative che le stesse comportano sulla gestione economico-finanziaria ed amministrativa dell'ente. In particolar modo, la sanzione di cui all'art. 161 del TUEL genera notevoli difficoltà nella gestione di cassa, di per sé già abbastanza critica, con il rischio che la mancata erogazione di oltre trenta trasferimenti erariali, tutt'ora bloccati, possa compromettere l'equilibrio della stessa rendendo, inoltre, molto probabile il ricorso all'anticipazione onerosa di tesoreria.

Oltre alle considerazioni sopraesposte si rileva, inoltre, che l'approvazione del bilancio consolidato di un ente locale rappresenta un obbligo di legge e costituisce un elemento

necessario ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo Ente Locale, aspetti questi sui quali vige la competenza della Corte dei Conti - Sezione Controllo nell'ambito delle verifiche eseguite sui documenti finanziari di rendiconto, oltre alla circostanza che l'atto non è stato approvato nonostante lo stesso fosse corredato dei pareri tecnico-contabili favorevoli degli Uffici e del Collegio dei Revisori e senza la proposizione di eventuali segnalazioni, nel corso dell'esame d'aula, di profili di irregolarità o anti giuridicità della proposta. Si rappresenta, pertanto, con la presente la sussistenza di presupposti di interesse pubblico perché l'ente integri la completezza ed appropriatezza della rappresentazione degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali del gruppo ente locale attraverso l'approvazione del bilancio consolidato relativo all'anno 2021, obiettivo che per essere conseguito, occorre necessariamente procedere all'urgente riproposizione della proposta di cui all'oggetto, anche nella considerazione che il bilancio consolidato rappresenta lo "scenario" di documenti finanziari già approvati quali il rendiconto di gestione 2021 ed i bilanci delle partecipate.

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

Dott. Andrea Antonino Di Como

F.to Andrea Antonino Di Como

Si allega comunicazione MEF- BDAP



COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

***NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
CONSOLIDATO 2021***

Relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione ha il compito di supportare la definizione delle politiche che hanno retto il Gruppo Amministrazione pubblica (GAP) e definirne gli eventuali scenari futuri.

La nota integrativa

Introduzione

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale.

In ambito di sviluppo del sistema informativo economico – patrimoniale l'Ente locale, in veste di capo gruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del COMUNE DI CASTELVETRANO secondo il dettato del D. Lgs 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

Il bilancio consolidato nel sistema di bilancio di un ente locale

Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell'articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che testualmente recita:

[...] *“Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”[...]

Come esplicitato, al bilancio consolidato va allegata una relazione comprendente la “nota integrativa”, che ha il compito di indicare:

[...]

- “i criteri di valutazione applicati;*
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);*
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;*
- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;*
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;*
- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo;*
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;*

- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
 - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
 - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
 - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
 - della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
 - della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
 - qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;
 - delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni" [...]

Il presente documento andrà ad analizzare le richieste informazioni al fine di fornire una piena conoscenza dei risultati del gruppo "COMUNE DI CASTELVETRANO".

Il bilancio consolidato - Criteri di formazione

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. **metodo integrale**);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. **metodo proporzionale**).

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella del gruppo².

Per quanto riguarda il metodo di calcolo in ambito di consolidamento integrale le partite infragruppo sono state stralciate per la loro totalità; mentre ove si è consolidato con il metodo proporzionale i valori dei rapporti infragruppo sono stati eliminati proporzionalmente alla percentuale detenuta.

Si rimanda alle sezioni successive per il dettaglio della quantificazione numerica.

Il Gruppo COMUNE DI CASTELVETRANO - Individuazione dei soggetti del gruppo

Il Comune individua il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e l'area di consolidamento analizzando le fattispecie rilevanti per definire il perimetro di consolidamento provvedendo a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4.

In particolare un ente strumentale viene classificato, alla luce dell'articolo 11 – ter del dlgs 118/2011, in:

ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

1. il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
2. il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
3. la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
4. l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
5. un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni proprie degli enti strumentali controllati in precedenza esposte.

Mentre le società sono così definibili :

società controllate da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

1. il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
2. il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;

società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2021, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari

o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico del Comune con le proprie Istituzioni, sono le seguenti (in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza viene determinata con riferimento ai soli due parametri restanti):

Anno 2021	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
COMUNE DI CASTELVETRANO	148.012.922,27	78.521.932,23	33.338.272,03
SOGLIA DI RILEVANZA (3% dal 2018)	4.440.387,67	2.355.657,97	1.000.148,16

Sono state considerate irrilevanti, in ogni caso, le quote di partecipazione inferiori al 3% del capitale dell'ente o società partecipati; mentre, sono stati considerati sempre rilevanti gli enti e le società partecipati titolari di affidamento diretto da parte del Comune e/o dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, a prescindere dalla quota di partecipazione, gli enti e le società totalmente partecipati dal Comune e le società in house;

La valutazione di irrilevanza è stata formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi.

Ai fini dell'esclusione per irrilevanza la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

A decorrere dal 2017, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali il Comune, direttamente o indirettamente, disponga di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

Il bilancio consolidato ha il compito di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In questo ambito concorrono a formare il "perimetro di consolidamento" soggetti economici che non sono in stato di fallimento poiché non garanti di una gestione dell'attività ad essi assegnata tramite contratto di servizio o convenzione, o che non risultino per natura irrilevanti.

Risulta, per le motivazioni sopraesposte, inclusa nell'area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica del COMUNE DI CASTELVETRANO soltanto la società S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.C.P.A.

Il bilancio consolidato - I criteri di valutazione

L'analisi della comparazione dei criteri di valutazione è stata effettuata nei confronti delle società partecipate e degli enti strumentali controllati facenti parte del perimetro di consolidamento al fine di esplicitare le regole che hanno portato alla stesura dei rispettivi bilanci ed evidenziare la necessità o meno di effettuare delle variazioni contabili ritenute necessarie per omogeneizzare i dati in essi ricompresi.

Ciò premesso, dall'analisi delle diverse note integrative dei soggetti partecipanti al perimetro di consolidamento si evince che le diverse poste patrimoniali sono così valutate:

POSTA DI BILANCIO	COMUNE DI CASTELVETRANO	S.R.R. Trapani Provincia Sud
Immobilizzazioni immateriali	Non previste	Costo di acquisto comprensivo oneri di diretta imputazione al netto del fondo di ammortamento
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento.	Costo di acquisto comprensivo oneri di diretta imputazione al netto del fondo di ammortamento
Immobilizzazioni finanziarie	<u>Partecipazioni:</u> sono state valutate con il metodo del patrimonio netto o al costo di acquisto (in casi particolari) <u>Crediti Immobilizzati:</u> sono iscritti a bilancio al loro valore nominale	Non sono previste
Rimanenze	Non presente	Non presente
Crediti	sono iscritti a bilancio al valore di realizzo, cioè al netto del fondo svalutazione crediti, opportunamente ricalcolato ed accantonato con concetto di prudenza e tenuto conto del	Presunto valore di realizzo

	presumibile valore di realizzo dei crediti medesimi	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	--	
Disponibilità liquide	Sono iscritte a bilancio al loro valore nominale	Valore nominale
Fondi rischi e oneri	Sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non erano determinabili in ammontare preciso. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica	Criteri di prudenza e competenza
TFR	--	Conformità legislazione vigente e quanto disposto art. 2120 c.c.
Debiti	Sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale	Valore Nominale

POSTA DI BILANCIO	COMUNE DI CASTELVETRANO	SRR Trapani Provincia Sud
Proventi	In base all'anno di accertamento	Principio di competenza
Oneri	In base all'anno di liquidazione associazione con servizio reso	Principio di competenza
Ammortamenti	In base alle aliquote elencate nel principio contabile	
Immateriali	20,00%	
Fabbricati	2,00%	
Mezzi trasporto leggero	20,00%	
Mezzi trasporto pesante	10,00%	Stesse Aliquote Anno precedente
Automezzi	10,00%	
Macchine d'ufficio	20,00%	
Impianti	5,00%	

Attrezzature	5,00%	
Hardware	25,00%	
Equipaggiamento vestiario	20,00%	
Materiale bibliografico	5,00%	
Mobili e arredi	10,00%	
Strumenti musicali	20,00%	
Opere ingegno	20,00%	

Impatto dei valori nel consolidato

Nella tabella che segue viene riportato un riepilogo della situazione del conto patrimoniale consolidato partendo dal conto patrimoniale dell'ente

	Descrizione	COMUNE DI CASTELVETRANO	Impatto dei valori nel consolidato	Consolidato
ATTIVO				
A	Crediti vs. lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione			
B	IMMOBILIZZAZIONI			
B I	Immobilizzazioni immateriali		213,58	213,58
B II	Immobilizzazioni materiali	84.611.575,80	3.054,79	84.614.630,59
B IV	Immobilizzazioni Finanziarie	35.338,00		35.338,00
C I	Rimanenze			
C II	Crediti	53.571.472,66	3.760.451,19	57.331.923,85
C III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
C IV	Disponibilità liquide	9.794.535,81	410.072,54	10.204.608,35
D	RATEI E RISCONTI			
	TOTALE ATTIVO	148.012.922,27	4.173.792,10	152.186.714,37
PASSIVO				
A	PATRIMONIO NETTO	78.521.932,23	26.340,00	78.548.272,23
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.992.109,33	246.768,71	17.238.878,04
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		197.754,36	197.754,36
D	DEBITI (1)	52.498.880,71	3.428.489,49	55.927.370,20
E	RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		274.439,54	274.439,54
	TOTALE PASSIVO	148.012.922,27	4.173.792,10	152.186.714,37

Il bilancio consolidato - Il conto economico consolidato

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell'esercizio 2021 e i dati del conto economico consolidato

Impatto dei valori nel conto economico

Nella tabella che segue viene riportato un riepilogo della situazione del conto economico consolidato partendo dal conto economico dell'ente capogruppo

	Descrizione	COMUNE DI CASTELVETRANO	Impatto dei valori nel consolidato	consolidato
A	COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	33.338.272,03	2.158.592,20	35.496.864,23
B	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	41.145.346,71	2.144.233,68	43.289.580,39
	Differenza fra componenti negativi e positivi della gestione (A - B)			
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-665.347,99	-13.919,60	-679.267,59
D	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	1.099.486,32		1.099.486,32
	RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE	-7.372.936,35	-438,92	-7.372.497,43
	IMPOSTE	498.484,59	438,92	498.923,51
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-7.871.420,94	0,00	-7.871.420,94



COMUNE DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Giuseppe TERMINE - Componente

Dott. Raimondo Giuseppe Mario TORREGROSSA - Componente

Indice

1. **Introduzione**
2. **Stato Patrimoniale consolidato**
3. **Conto economico consolidato**.....
4. **Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa**.....
5. **Osservazioni**
6. **Conclusioni**

Comune di Castelvetro

Verbale n. 14 del 18.11.2022

Relazione sul Bilancio Consolidato 2021

L'Organo di Revisione Economico Finanziario esaminato lo schema di bilancio consolidato 2021, composto da Conto Economico consolidato, Stato patrimoniale consolidato, la nota integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, e operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare dell'art. 233-bis e dell'art. 239 comma 1, lett.d-bis;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell'allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";
- degli schemi di cui all'allegato 11 al D.lgs.118/2011;
- dello statuto e del regolamento di contabilità dell'ente;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2021 del Comune di Castelvetro che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Dott. Roberto Fede - Presidente (assente giustificato)

Dott. Giuseppe TERMINE - Componente

Dott. Raimondo Giuseppe Mario TORREGROSSA - Componente



1. Introduzione

I sottoscritti Giuseppe Termine, Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 67 del 09.12.2020;

Premesso

- che con deliberazione n. 63 del 3.10.2022 il Commissario ad acta, con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 sul quale questo Organo di revisione ha già espresso parere favorevole;
- che con delibera n. 221 del 17.11.2022 la Giunta Comunale ha approvato l'elenco dei soggetti che compongono il perimetro di consolidamento per l'anno 2021 e l'elenco dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito "GAP") compresi nel bilancio consolidato;
- che questo Organo di Revisione Economico Finanziaria ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l'esercizio 2021 completo di:
 - a) Conto Economico consolidato;
 - b) Stato Patrimoniale consolidato;
 - c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;
- che l'Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti afferenti al bilancio consolidato dell'ente;

Visti

- la normativa relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.lgs. 118/2011;
- il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il principio OIC n.17 emanato dall'Organismo Italiano di contabilità;
- la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "*Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2021*".

Dato atto che

- il Comune di Castelvetro ha individuato l'area di consolidamento, analizzando le fattispecie rilevanti previste dal principio e la Giunta Comunale,



con delibera n. 221 del 17.11. ha individuato il G.A.P. Comune di Castelvetro e il perimetro dell'area di consolidamento;

- nell'applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell'area di consolidamento il Comune di Castelvetro ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari indicati alla lettera a) del punto 3.1 del principio 4/4;
- le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico del Comune con le proprie Istituzioni, sono le seguenti:

anno 2021	<i>Totale attivo</i>	<i>Patrimonio netto</i>	<i>Totale dei Ricavi caratteristici</i>
Comune di Castelvetro	148.012.922,27	78.521.932,23	33.338.272,03
SOGLIA DI RILEVANZA (3%)	4.440.387,67	2.355.657,97	1.000.148,16

Tenuto conto che:

- l'Ente non possiede quote di partecipazioni inferiori all'1% del capitale di società partecipate;
- la valutazione di irrilevanza è stata formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi.

Nella tabella seguente si elencano i soggetti giuridici che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castelvetro:

	Ente	Partecipazione			Percentuale di partecipazione	Consolidamento
SRR Trapani Provincia Sud, Società consortile per azioni	strumentale partecipato	diretta			21,95%	Rilevante
GAC "IL SOLE E L'AZZURRO" SOCIETÀ CONSORTILE a.r.l.	strumentale partecipato	diretta			20,45%	Consolidamento Irrilevante inferiore al 3%

Nella tabella che segue si evidenzia l'unico soggetto giuridico componente del gruppo compreso nel bilancio consolidato:


SRR Trapani Provincia Sud, Società consortile per azioni	Ente strumentale partecipato	Percentuale di partecipazione 21,95%		Metodo di consolidamento Proporzionale
--	------------------------------	---	--	---

Tutto quanto sopra premesso, l'Organo di Revisione verifica e prende atto che il perimetro di consolidamento è stato individuato in conformità al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

L'Organo di revisione nei paragrafi che seguono

PRESENTA

i risultati dell'analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell'esercizio 2021 del Comune di Castelvetrano.



2. Stato Patrimoniale consolidato

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato dell'esercizio 2021 e le risultanze, ai fini del raffronto, dei dati del bilancio consolidato 2020:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Bilancio consolidato Anno 2021	Bilancio consolidato Anno 2020
PATRIMONIO NETTO (A)	78.548.272,23	71.771.612.45
FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	17.238.878.04	9.947.279.97
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	197.754.36	165.690.90
DEBITI (D) (1)	55.927.370,20	59.862.258.11
RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)	274.439,54	194.023.73
TOTALE DEL PASSIVO	152.186.714,37	141.940.865.16
CONTI D'ORDINE	682.905,42	244.503.23

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Bilancio consolidato Anno 2021	Bilancio consolidato Anno 2020
Immobilizzazioni immateriali	213.58	357.57
Immobilizzazioni materiali	84.614.630,59	85.590.449.53
Immobilizzazioni finanziarie	35.338,00	35.338.00
Rimanenze		
Crediti	57.331.923,85	45.089.392.81
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Disponibilità liquide	10.204.608,35	11.224.773.01
Ratei e risconti		554.24
TOTALE ATTIVO	152.186.714,37	141.940.865.16



Impatto dei valori nel consolidato

Nella tabella che segue viene riportato un riepilogo della situazione del conto patrimoniale consolidato partendo dal conto patrimoniale dell'ente

Descrizione		COMUNE DI CASTELVETRANO	Impatto dei valori nel consolidato	Consolidato
ATTIVO				
A	Crediti vs. lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione			
B	IMMOBILIZZAZIONI			
B I	Immobilizzazioni immateriali		213.56	213.56
B II	Immobilizzazioni materiali	84.611.575,80	3.054.79	84.614.630.59
B IV	Immobilizzazioni Finanziarie	35.338.00		35.338.00
C I	Rimanenze			
C II	Crediti	53.571.472.66	3.760.451.19	57.331.923.85
C III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
C IV	Disponibilità liquide	9.794.535.81	410.072.54	10.204.608.35
D	RATEI E RISCONTI			
	TOTALE ATTIVO	148.012.922.27	4.173.792,10	152.186.714.37
PASSIVO				
A	PATRIMONIO NETTO	78.521.932.23	26.340.00	78.548.272.23
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.992.109.33	246.768.71	17.238.878.04
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		197.754.36	197.754.36
D	DEBITI (1)	52.498.880.71	3.428.489.49	55.927.370.20
	RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
E			274.439.54	274.439.54
	TOTALE PASSIVO	148.012.922.27	4.173.792.10	152.186.714.37
	CONTI D'ORDINE	682.905.42		682.905.42



3. Conto economico consolidato

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell'esercizio 2021 e le risultanze, ai fini del raffronto, dei dati del bilancio consolidato 2020:

CONTO ECONOMICO	Bilancio consolidato Anno 2021	Bilancio consolidato Anno 2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	35.496.864.23	36.054.292.69
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	43.289.580.39	37.534.465.00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-7.792.716.16	-1.480.172.31
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>	13.222.90	24.81
<i>Oneri finanziari</i>	692.490.49	682.112.59
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
<i>Rivalutazioni</i>		
<i>Svalutazioni</i>		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
<i>Proventi straordinari</i>	2.673.220.50	1.395.255.88
<i>Oneri straordinari</i>	1.573.734.18	587.919.80
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-7.372.497.43	-1.354.924.01
Imposte	498.923.51	546.974.54
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi *)	-7.871.420.94	-1.901.898.55
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi (*)		

Impatto dei valori nel conto economico

Nella tabella che segue viene riportato un riepilogo della situazione del conto economico consolidato partendo dal conto economico dell'ente capogruppo

	Descrizione	COMUNE DI CASTELVETRANO	Impatto dei valori nel consolidato	consolidato
A	COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	33.338.272.03	2.158.592.20	35.496.864.23
B	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	41.145.346.71	2.144.233.68	43.289.580,39
	Differenza fra componenti negativi e positivi della gestione (A - B)			
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-665.347.99	-13.919.60	-679.267.59
D	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	1.099.486.32		1.099.486.32
	RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE	-7.372.936.35	-438.92	-7.372.497.43
	IMPOSTE	498.484.59	438.92	498.923.51
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-7.871.420,94	0.00	-7.871.420,94

4. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa

L'Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata la nota integrativa che relaziona sul bilancio consolidato 2021.

5. Osservazioni

Il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2021 del Comune di Castelvetro offre complessivamente una rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica. L'Organo di Revisione rileva che:

- il bilancio consolidato 2021 del Comune di Castelvetro è stato redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 11 al D.lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota integrativa, contiene le informazioni richieste dalla legge;
- l'area di consolidamento risulta correttamente determinata;
- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al D.lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);
- il metodo di consolidamento utilizzato corrisponde a quello proporzionale;
- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa che risulta essere congruente con il Bilancio Consolidato.

6. Conclusioni

L'Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera d) -bis) del Decreto legislativo n. 267/2000, vista la proposta,

ESPRIME

Parere favorevole al bilancio consolidato del Comune di Castelvetro relativo all'esercizio finanziario 2021 ed alle modalità di definizione del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) e del perimetro di consolidamento.

Castelvetro, 18.11.2022



L'Organo di Revisione

Dott. Giuseppe TERMINE

Dott. Raimondo Giuseppe Mario TORREGROSSA

DICHIARAZIONE DI VOTO

Seduta del Consiglio Comunale del 29 dicembre 2022

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

Constatato che l'applicazione delle sanzioni derivanti dalla mancata approvazione del bilancio consolidato 2021 comportano refluenze negative sulla gestione economico finanziaria dell'Ente, così come contenuto all'interno dell'atto deliberativo.

Constatata la mancanza di numeri in consiglio comunale utili all'approvazione degli atti da parte della maggioranza che sostiene questa amministrazione;

Constatato che il 31/12/2022 si chiude il dissesto finanziario;

Constatato che abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere la stabilizzazione dell'intera categoria dei lavoratori precari,

Con la consapevolezza che l'odierna proposta deliberativa nelle motivazioni sostiene i presupposti di pubblico interesse e che per quanto ci riguarda impegna questa amministrazione comunale con il sindaco in testa anche a portare a termine il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari del Comune di Castelvetro entro il 31/03/2023.

dichiarano di votare favorevolmente all'odierna proposta di deliberazione .

Castelvetro 29/¹²~~08~~/2022

I Consiglieri Comunali

Stefano Mice
Vide Vincenzo
Antonio
Antonio
Salvatore
Mario


[Signature]

Dichiarazione di voto

Constatato che l'applicazione delle sanzioni derivanti dalla mancata approvazione del Bilancio consolidato 2021 comportano chiare ed evidenti refluenze negative sulla gestione economico-finanziaria ed amministrativa dell'Ente, quali:

- a) sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno, con il rischio per il nostro Comune che la mancata erogazione di oltre trenta trasferimenti erariali possano compromettere l'equilibrio della gestione di cassa rendendo molto probabile il ricorso all'anticipazione onerosa di tesoreria;
- b) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, incluso la tanto agognata stabilizzazione del personale precario dell'Ente che da molti/troppi anni ormai vivono con angoscia una condizione generale di incertezza.

Con la consapevolezza che l'odierna proposta deliberativa è stata correttamente formulata prevedendo una motivata formale revoca della precedente proposta respinta dal Consiglio Comunale con deliberazione n.78 del 15/12/2022 e la riproposizione corredata della motivazione che la giustifichi per la sussistenza di presupposti di pubblico interesse, dichiaro ^{il mio} ~~il mio~~ **voto favorevole** all'odierna proposta di deliberazione di revoca e riproposizione dell'approvazione del Bilancio consolidato 2021.

Consigliere Comunale Giuseppe Curiale 
CONSIGLIERE (SICILIA VERA) 
CONSIGLIERE PD 
Consigliere (FdI) 
Consigliere (Sicilia Vera) 